



COMUNICATO UFFICIALE N. 436
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 422/AA al n. 429/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 555 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pietro PAOLELLA e della società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO PAOLELLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2021 – 2022, consentito e/o comunque non impedito l'indebito utilizzo, a beneficio della società da lui presieduta, di una quietanza liberatoria datata 30.6.2022, con cui il calciatore sig. Filippo Oliana, all'epoca dei fatti tesserato per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, dichiarava di aver percepito i compensi allo stesso dovuti in virtù dell'accordo economico del 9.8.2021 in corso con la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005 per la stagione sportiva 2021 - 2022, documento risultato apocrifo in quanto creato artificialmente ed espressamente disconosciuto dal calciatore sig. Filippo Oliana; nonché per avere lo stesso, in qualità di presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, consentito e/o comunque non impedito l'indebito utilizzo nell'ambito del procedimento Prot.Cae 54/TRIS/2022 – 23 instaurato innanzi alla Commissione Accordi Economici – L.N.D. sul reclamo proposto dal calciatore sig. Filippo Oliana, di documentazione contabile attestante, in maniera non veridica, l'avvenuto pagamento in favore del predetto calciatore dei residui compensi di Euro 4.000,00 dovutigli a titolo di prestazioni sportive dallo stesso rese in virtù dell'accordo economico del 9.8.2021; nonché in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e dell'art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di corrispondere al sig. Filippo Oliana, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Team Nuova Florida 2005, la somma di Euro 4.000,00 accertata dalla Commissione Accordi Economici – L.N.D., entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della decisione con Comunicato Ufficiale n. 197 del 11.1.2023 comunicata a mezzo pec in pari data alla società A.S.D Team Nuova Florida 2005;

A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale all'epoca

dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pietro PAOLELLA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro PAOLELLA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro PAOLELLA e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. TEAM NUOVA FLORIDA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 657 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo FILISETTI e Marco BUFFOLI, e della società S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO FILISETTI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Unitas Coccaglio A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023, quantomeno fino al 20.4.2023, omesso di tesserare e di affidare ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria della Lombardia;

In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F e dall'art. 39, lett Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver affidato nella stagione sportiva 2022-2023, quantomeno fino al 20.4.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della società dallo stesso rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria della Lombardia, al sig. Marco Buffoli nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

MARCO BUFFOLI, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'articolo 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nella stagione sportiva 2022-2023, quantomeno fino al 20.4.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società S.S. Unitas Coccaglio A.S.D. militante nel campionato di Prima Categoria della Lombardia, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società

per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Filisetti e Marco Buffoli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo FILISETTI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D., e dal Sig. Marco BUFFOLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo FILISETTI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco BUFFOLI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S. UNITAS COCCAGLIO A.S.D.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 424/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 576 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmelo MANGANO, Salvatore BELFIORE e Salvatore PALERMO, e della società A.S.D. CITTA' DI ACI SANT'ANTONIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARMELO MANGANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant'Antonio), in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore sig. Palermo Salvatore di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

SALVATORE BELFIORE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant'Antonio), in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore sig. Palermo Salvatore di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

SALVATORE PALERMO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant'Antonio), in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Città di Misterbianco (ora Città di Aci Sant'Antonio) pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

- A.S.D. CITTA' DI ACI SANT'ANTONIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Belfiore Salvatore, Mangano Carmelo e Palermo Salvatore;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmelo MANGANO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTA' DI ACI SANT'ANTONIO, e dai Sig.ri Salvatore BELFIORE e Salvatore PALERMO;
 - vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carmelo MANGANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore BELFIORE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore PALERMO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI ACI SANT'ANTONIO;
 - si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 425/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio PERROTTI e Roberto DI PAOLO, e della società OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FABRIZIO PERROTTI, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, dal 17 gennaio 2023 al 19 gennaio 2023, la conduzione tecnica della squadra della società A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl militante nel Campionato di Serie D - Girone E senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società, avvenuto soltanto in data 20 gennaio 2023;

ROBERTO DI PAOLO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Ostia Mare Lidocalcio Srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, e all'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, dal 17 gennaio 2023 al 19 gennaio 2023, la squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato di Serie D - Girone E, al sig. Fabrizio Perrotti, senza provvedere al suo preventivo tesseramento, avvenuto soltanto in data 20 gennaio 2023;

OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Roberto Di Paolo e dal sig. Fabrizio Perrotti, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva nell'interesse della predetta società, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto DI PAOLO in proprio e, in qualità di Presidente e legale

rappresentante, per conto della società OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L., e dal Sig. Fabrizio PERROTTI;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio PERROTTI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto DI PAOLO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 426/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Cesare BRUSCHI, e della società POL. SERMIDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE BRUSCHI, all'epoca dei fatti tesserato con la qualifica di allenatore UEFA B - cod. 118.849 - per la società POL. SERMIDE, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere condotte intimidatorie e minacciose nei confronti dell'arbitro Felice Annunziata, ufficiale di gara durante la partita *Pol. Sermide – Union Team* del 15 gennaio 2023, attraverso l'invio di un messaggio sul social network Instagram;

POL. SERMIDE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato, in qualità di allenatore, il sig. Cesare Bruschi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cesare BRUSCHI, e dal Sig. Giovanni Massarenti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. SERMIDE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Cesare BRUSCHI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società POL. SERMIDE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 427/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 950 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO, e della società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FRASSETTO, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., alla data del 31/03/2023, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. VI), VII) VIII), delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31/03/2023, dell'indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della relazione semestrale al 31/12/2022, dell'indicatore di indebitamento e dell'indicatore di costo allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 428/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 951 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano FRASSETTO, e della società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO FRASSETTO, Amministrazione Unico e legale rappresentante pro tempore della società Imolese Calcio 1919 S.r.l., alla data del 31/03/2023, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2023, della relazione semestrale al 31 dicembre 2022. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano FRASSETTO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Stefano FRASSETTO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società IMOLESE CALCIO 1919 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 429/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni MONTELEONE, Alessandro SCROZZO, Salvatore SCROZZO e Antonio DI GIUSEPPE, e della società A.S.D. PARTINICAUDACE, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MONTELEONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Partinicaudace, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, nel corso della stagione sportiva 2021-2022, ai calciatori sigg.ri Barranca Francesco, Di Giuseppe Antonio, Scrozzo Alessandro, Scrozzo Salvatore, Viola Simone e Rinaudo Giuseppe di svolgere attività agonistica per la predetta società nonostante fossero privi della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

ALESSANDRO SCROZZO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Partinicaudace, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Partinicaudace pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

SALVATORE SCROZZO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Partinicaudace, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Partinicaudace pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

ANTONIO DI GIUSEPPE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Partinicaudace, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2021-2022, svolto attività agonistica per la società ASD Partinicaudace pur non essendosi sottoposto all'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva;

A.S.D. PARTINICAUDACE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Monteleone Giovanni, Di Giuseppe Antonio, Scrozzo Alessandro, Scrozzo Salvatore;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MONTELEONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PARTINICAUDACE, e dai Sig.ri Alessandro SCROZZO, Salvatore SCROZZO e Antonio DI GIUSEPPE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MONTELEONE, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Alessandro SCROZZO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SCROZZO, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio DI GIUSEPPE, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. PARTINICAUDACE;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina